

Alla Corte costituzionale la legge elettorale per le elezioni europee per dubbi di costituzionalità della soglia di sbarramento del 4%

[Cons. St., sez. V, ordinanza 23 agosto 2016, n. 3673 – Pres. Severini, Est. Contessa](#)

Elezioni europee – Soglia di sbarramento – Artt. 21 e 22, l. n. 18 del 1979 - Questioni di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza

1. E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 22, l. 24 gennaio 1979, n. 18, che ha introdotto per le elezioni al Parlamento europeo la soglia di sbarramento del 4%, per contrasto: con l'art. 1, comma 2, Cost., nella parte in cui comporta l'introduzione di disposizioni che limitano in modo irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità rappresentato dalla piena valorizzazione del voto; con l'art. 3 Cost., nella parte in cui la disposizione normativa comporta un regolamento irragionevole dei diversi interessi e valori che vengono in rilievo, con conseguente compressione dei principi di piena democraticità e pluralismo del sistema rappresentativo, che non rinvia un'adeguata ratio giustificatrice nel perseguimento di concomitanti finalità di interesse generale; con l'art. 48, comma 2, Cost. (e segnatamente con il principio di eguaglianza del voto), nella parte in cui la norma finisce per determinare la sostanziale esclusione dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell'elettorato senza che ciò risulti giustificato – e, in qualche misura, 'controbilanciato' – dalla predicata finalità di accrescere per tale via la stabilità degli organi elettivi legati da un vincolo fiduciario all'istituzione parlamentare.

(1) cfr. in materia Corte cost. 15 giugno 2015, n. 110, in Giur. cost. 2015, 3, 876 con nota di Sorrentino.

Con una lunga ed articolata ordinanza, la sez. V del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la verifica della conformità alla Costituzione degli artt. 21 e 22, l. 24 gennaio 1979, n. 18 che, disciplinando le elezioni al Parlamento europeo, hanno introdotto una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 4% dei voti validamente espressi.

Il contenuto dell'ordinanza.

Nel merito la quinta sezione afferma che le disposizioni censurate comportano una compressione dei principi di piena democraticità e pluralismo del sistema rappresentativo senza essere giustificate da finalità di interesse generale; pertanto, tali norme finiscono con il travalicare i limiti propri del ragionevole esercizio dell'*interpositio legislatoris*. Sul punto, l'ordinanza dà conto del diverso orientamento già espresso dal [Consiglio di Stato con la sentenza 16 agosto 2011, n. 4786](#) e chiarisce le motivazioni che hanno indotto a discostarsi dal proprio precedente.

In proposito, con un passaggio di estremo rilievo, quantomeno in tema di richiamo a principi fondamentali della Costituzione, l'ordinanza ritiene che neppure il c.d. Atto di Bruxelles (Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976, nel testo risultante a seguito della decisione del Consiglio 2002/772/CE,

Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002), nella parte in cui consente l'esercizio della facoltà per gli Stati membri di introdurre soglie di sbarramento nella misura massima del 5% all'interno delle rispettive legislazioni nazionali, renda tali previsioni sempre e comunque legittime, in specie quando risultino compressive dei principi costituzionali in tema di rappresentatività democratica senza che a ciò corrisponda lo scopo di perseguire in modo effettivo valori di pari rilievo.

Diverse le argomentazioni a supporto della decisione della sez. V di rimettere la questione al giudice delle leggi.

In primo luogo, le norme sembrano recare una compressione ingiustificata e la sostanziale esclusione dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell'elettorato senza che ciò risulti giustificato – e, in qualche misura, 'controbilanciato' – dalla predicata finalità di accrescere per tale via la stabilità degli organi elettivi legati da un vincolo fiduciario all'istituzione parlamentare (la fascia di elettorato coinvolta è pari al 6,08% dei voti espressi nella tornata elettorale del 2014. Tale argomento risulta analogo a quanto fatto proprio, in termini comparativi, dalla giurisprudenza costituzionale tedesca.

In secondo luogo, le norme censurate non consentono di raggiungere, nell'ambito nazionale, il richiamato obiettivo della migliore governabilità, ostandovi le concomitanti legislazioni degli altri stati membri i quali – decidendo di non introdurre una siffatta clausola – finiscono per emulsionare e per rendere inefficace la scelta in tal senso compiuta dal legislatore nazionale.

Il precedente della Consulta.

Invero, con sentenza 15 giugno 2015, n. 110 la Consulta ha già avuto modo di occuparsi della medesima disciplina, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, nn. 1 *bis*) e 2), l. 24 gennaio 1979, n. 18, censurati per violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost., nella parte in cui prevede, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una soglia di sbarramento.

Ha affermato la Corte costituzionale che "Il mero riferimento all'interesse «all'accertamento della pienezza del diritto di voto» con riguardo «alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo», senza alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o *per relationem*, non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame ad opera della Corte costituzionale dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità dell'azione. Inoltre, le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, a differenza di quelle relative all'elezione del Parlamento nazionale, possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano. Pertanto, al di fuori di una determinata vicenda elettorale nella quale sia dedotta la violazione di uno specifico diritto di voto, non può essere ritenuta ammissibile un'azione con la quale venga richiesto l'accertamento in astratto del contenuto di tale diritto, come regolato dalla norma censurata, sull'asserito presupposto dell'illegittimità costituzionale di queste disposizioni".

La nuova ordinanza dà conto di tale precedente e di altri più risalenti, evidenziando peraltro la diversità del caso di specie, in cui la questione – diversamente dalla rimessione precedente disposta dal Tribunale ordinario di Venezia - è stata sollevata dinanzi al giudice amministrativo, dotato di piena giurisdizione sulle operazioni elettorali, e nell'ambito di un giudizio proposto dai candidati direttamente e concretamente lesi dall'applicazione delle disposizioni della cui legittimità si discute.